



## PROVINCIA DI FERMO

Atto n° 144

**Oggetto:** Attuazione dei compiti di competenza provinciale di cui alla L.R. n.9/2008 e DGRM n.1837/2008 relativi al controllo dell'effettivo stato di esercizio e di manutenzione degli impianti termici. PROROGA AUTODICHIARAZIONE IMPIANTI TERMICI 2009-2010.

### Copia Deliberazione della Giunta Provinciale

Riunitasi nella sala delle adunanze il giorno 01-07-10 - alle ore 12:00

Con l'intervento dei Signori:

<b>CESETTI FABRIZIO</b>	<b>PRESIDENTE GIUNTA</b>	<b>Presente</b>
<b>MASSUCCI GAETANO</b>	<b>VICE PRESIDENTE</b>	<b>Presente</b>
<b>BUONDONNO GIUSEPPE</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>MARINANGELI ADOLFO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>MASSUCCI GUGLIELMO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>OFFIDANI RENZO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>VALLESI RENATO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>

E con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE Dott. PIERGIUSEPPE MARIOTTI

<b>PARERE:</b>
Ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs n. 267/2000, si esprime parere Favorevole <b>IN ORDINE</b> alla Regolarita' tecnica Espresso in data 30-06-10
Il Dirigente Dott. ROBERTO FAUSTI
<input checked="" type="checkbox"/> Firmato

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

VISTO il seguente Documento Istruttorio del 25/06/2010, a firma del funzionario Ing. Roberta Minnetti, di cui si condivide il contenuto:

Visti:

- **la Legge 9 gennaio 1991, n. 10** “*Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia*”;
- **il D.P.R. n.412 del 26/08/1993** così come modificato dal D.P.R. n.551 del 21/12/1999 “*Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia*”;
- **il D.Lgs 112/98** “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59*”;
- **la Dir. 16-12-2002 n. 2002/91/CE** “*Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia*”;
- **il D.M. del 17/03/2003** del Ministero delle Attività Produttive: “*Aggiornamenti agli allegati F e G del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia.*”;
- **il D.Lgs del 19/08/2005 n.192** “*Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia*” così come modificato dal D.Lgs. 311 del 29/12/2006;
- **la Legge Regionale n. 9 del 27/05/2008** “*Disposizioni in materia di controllo degli impianti termici degli edifici*”;
- **la Deliberazione di Giunta Regionale del 15/12/2008 n.1837**;
- **la Delibera della Giunta Provinciale di Ascoli Piceno del 16/03/2009 n.90**;
- **la Delibera della Giunta Provinciale di Fermo del 02/12/2009 n.74.**

Premesso che:

- **la Legge n.10 del 09/01/1991** stabilisce, all'art. 31 comma 1 che *durante l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, deve adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia*;
- **la Legge n.10 del 09/01/1991** stabilisce altresì, all'art. 31 comma 3, che *i Comuni con più di 40.000 abitanti e le Province per la restante parte del territorio devono effettuare i controlli necessari e verificare con cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti*;

- **il D.Lgs n.112/98** all'art. 31 recita:

comma 1. *“Sono attribuite agli enti locali, in conformità a quanto disposto dalle norme sul principio di adeguatezza, le funzioni amministrative in materia di controllo sul risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia e le altre funzioni che siano previste dalla legislazione regionale.”;*

comma 2. *“Sono attribuite in particolare alle province, nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici regionali, le seguenti funzioni:*  
a) *la redazione e l'adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;*  
b) *l'autorizzazione alla installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia;*  
c) *il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici.”;*

- **il D.Lgs. 192 del 19/08/2005** *“Attuazione della direttiva 200/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”* così come modificato ed integrato dal **D.Lgs. n.311 del 29/12/2006** ed in particolare:

Art.9 :

comma 2. *“Le autorità competenti realizzano, con cadenza periodica, privilegiando accordi tra gli enti locali o anche attraverso altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza, gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione e assicurano che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti finali ..omissis..”;*

Art.12:

comma 1. *“Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, il contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici esistenti per il riscaldamento invernale, le ispezioni periodiche, e i requisiti minimi degli organismi esterni incaricati delle ispezioni stesse sono disciplinati dagli articoli 7 e 9, dal decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, e dalle disposizioni di cui all'allegato L.”;*

- la **Legge regionale n.9 del 27/05/2008** *“Disposizioni in materia di controllo degli impianti termici degli edifici”* prevede tra l'altro:

Art.3 :

comma 1. *“È istituito un sistema di autocertificazione, mediante acquisizione gratuita di un bollino verde, obbligatorio per tutti gli impianti termici.”;*

comma 3. *“Copia del rapporto di controllo tecnico, provvista di bollino verde, è inviata dal manutentore, in formato cartaceo o elettronico, alla Provincia o al Comune secondo le rispettive competenze con le scadenze temporali di cui al comma 2.”;*

comma 4. *“I criteri per uniformare la disciplina del bollino verde sono disciplinati con atto della Giunta regionale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.”;*

Art.4 :

comma 1. *“I Comuni con più di quarantamila abitanti e le Province, per la restante parte del territorio, effettuano le ispezioni di cui all'articolo 5, anche avvalendosi di organismi pubblici o privati in possesso dei requisiti di cui all'allegato I del d.p.r. 26 agosto 1993, n. 412 ... di cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza.”;*

Art.5 :

comma 1. *“Sugli impianti con bollino verde sono effettuate ispezioni a campione, volte ad accertare la rispondenza delle condizioni di esercizio e manutenzione rispetto a quanto*

dichiarato nel rapporto di controllo tecnico. Per gli impianti con bollino verde l'ispezione è gratuita.”;

comma 2. “Nel rispetto dei criteri individuati dalla Giunta regionale con l'atto di cui all'articolo 3, comma 4, sono svolte ispezioni sugli impianti termici privi del bollino verde al fine di verificare l'osservanza delle norme relative all'esercizio e alla manutenzione. Per gli impianti senza bollino verde, l'ispezione è onerosa ed i relativi costi sono a carico del responsabile della manutenzione e dell'esercizio.”;

comma 3. “Le Autorità competenti effettuano annualmente le ispezioni per almeno il 5 per cento degli impianti presenti nel territorio di competenza, a partire da quelli per i quali non sia pervenuto alcun rapporto di controllo tecnico ai sensi dell'articolo 3, comma 3.”;

- la **Deliberazione di Giunta Regionale n.1837 del 15/12/2008**, pubblicata sul B.U.R. Marche il 29/12/2008, avente ad oggetto “*Criteria per l'attuazione della L.R. n.9 del 27/05/2008 per il controllo degli impianti termici degli edifici nel territorio della Regione Marche*”, la quale al fine di favorire un uniforme applicazione sul territorio regionale delle modalità di attuazione della normativa in materia prevede tra l'altro:

- un sistema di Autocertificazione basato sul “bollino verde” che il manutentore dovrà apporre sull'apposito modello (allegato G o F del D.lgs. 192/05);
- la conservazione del “bollino verde” è a cura delle Autorità competenti (Province e comuni sup. a 40.000 abitanti) e la distribuzione è regolata dalla stipula di apposito protocollo di intesa, secondo lo schema allegato alla deliberazione DGRM n.1837/2008, da effettuarsi con le Associazioni di Categoria e dei Consumatori;
- il costo del “bollino verde” è stabilito in €. 7,00 (sette) IVA inclusa ed è a carico del manutentore;

- la **Deliberazione di Giunta Provinciale di Ascoli Piceno n. 90 del 16/03/2009** con cui è stato stabilito tra l'altro:

1. “di dare attuazione alla L.R. n.9/2008 ed alla relativa Deliberazione di Giunta Regionale n.1837 del 15/12/2008 e di dare avvio pertanto alla nuova fase di autodichiarazione impianti termici 2009-2010..omissis..”;
2. “di adottare lo schema di Protocollo d'intesa e gli altri allegati alla Deliberazione di Giunta Regionale n.1837 del 15/12/2008 tra la Provincia e le Associazioni di categoria, esteso anche alle Associazioni dei consumatori, contenente i criteri e le modalità per l'esecuzione delle attività di accertamento ed ispezione del rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici in attuazione al D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. ed alla L.R. n.9/2008”;
3. “di stabilire come inizio del periodo di autodichiarazione la data di consegna dei bollini verdi da parte della Regione Marche e come termine il 31/01/2010”.

Visto il **Protocollo d'Intesa rep n.01 del 07/05/2009** tra la Provincia di Ascoli Piceno e le Associazioni di Categoria/Consumatori, contenente tutte le disposizioni regionali sulla autodichiarazione impianti termici 2009-2010, con cui è stato dato avvio alla nuova fase di autodichiarazione.

Nel Protocollo d'Intesa è resa obbligatoria la trasmissione all'Autorità competente per le verifiche, da parte dei manutentori degli impianti termici, dei rapporti di controllo tecnici di efficienza energetica, di cui agli allegati F e G al D.Lgs 192/05 e s.m.i. (rispettivamente per impianti di potenza inferiore a 35 kW e uguale o superiore a 35 kW), con timbro e firma dell'operatore e con connessa assunzione di responsabilità, ogni due anni per tutti gli impianti di ogni potenza nominale.

